



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2011/00254 del 20/07/2011

Oggetto: sosta vietata via Rossignoli il 22-07-'11 lavori Capelli

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comando di Polizia Locale in data 16-07-2011 a Reg. P.L. n. 2859 dal Sig. Capelli Giorgio, attualmente residente a Izano (CR) in via Italia n. 32, in qualità di titolare dell'omonima lattoneria tesa ad ottenere **l'istituzione temporanea di obblighi divieti e limitazioni alla circolazione stradale sulla via Rossignoli all'altezza del civico 34**, onde eseguire lavori di rimozione dei parapetti di protezione e manutenzione del predetto immobile;

CONSIDERATO come effettivamente i prospettati lavori siano incompatibili, anche stante l'incertezza circa l'ampiezza del necessario intervento e per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e pedonale e con la sosta dei veicoli, nella zona delimitata dalla segnaletica di cantiere;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTI, altresì, gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;

VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente,

accertata quindi la propria competenza per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione delle necessaria segnaletica temporanea per lo svolgimento dei lavori in premessa descritti previsti **il giorno 22-07-2011:**

- È istituito **il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo sulla via Rossignoli all'altezza del civico 34, nella zona interessata ai lavori, il giorno 22-07-2011 dalle ore 07:00 alle ore 18:00** fatta espressa deroga per i veicoli destinati ai lavori in oggetto;

ORDINA

Al richiedente, Sig. Capelli Giorgio anche individuato quale responsabile di cantiere

* di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;

* di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata dei lavori sopra prospettati della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione nonché luminosa di

cantiere, di cantiere ed ossidionale di cantiere, quest'ultima anche secondo il combinato disposto degli art. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e giusto quanto previsto dal Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;

* di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16/12/1992 n.495 Reg.di esecuzione e attuazione del C.d.S.: di lavori (fig. II 383 Art.31) di divieto di sosta con rimozione forzata (fig. II 74 Art. 120, Modello II 6/m Art. 83), delimitazione della zona dei lavori con coni (fig. II 396 Art.34), nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dai lavori/occupazione del suolo pubblico, obbligo di disciplina della viabilità con movieri muniti di apposita paletta (fig. II 403 Art. 42) e giubbetti ad alta visibilità;

* I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità;

* Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;

* Al termine dei lavori il richiedente e/o il concessionario dovrà riattivare la segnaletica stradale preesistente;

* **di dare avviso alla Società Crema Servizi, all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema, a Crema Mobilità** delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento ;

la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto di strada interessato dai lavori in premessa descritti;

M A N D A

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- **all'Ufficio Tecnico Comunale** per i controlli di competenza;
- all'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla notifica della stessa al richiedente, **Sig. Capelli Giorgio**

A V V E R T E

Che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso:

- giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione ai sensi della L.241/1990, Art.3, c.4, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- gerarchico avanti il sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni trenta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e dell'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

20/07/2011

IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Carlo Peverelli